

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2019/962 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2019

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con l'introduzione di due nuovi gruppi funzionali di additivi per mangimi**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la classificazione degli additivi per mangimi in categorie, ripartite ulteriormente in gruppi funzionali a seconda delle loro funzioni e proprietà.
- (2) A seguito dello sviluppo tecnologico e scientifico varie sostanze possono avere un effetto tecnologico sui mangimi che non è descritto in relazione a nessuno dei gruppi funzionali già esistenti. È quindi opportuno creare un nuovo gruppo funzionale generico all'interno della categoria «additivi tecnologici» per includervi tali sostanze.
- (3) Oltre alle buone prassi agricole che garantiscono il benessere degli animali e al rispetto delle disposizioni sul benessere degli animali dell'UE, gli studi scientifici dimostrano che alcuni additivi per mangimi possono aiutare gli animali sani a mantenere una buona condizione fisiologica, contribuire al loro benessere, influenzare favorevolmente la loro resilienza a fattori di stress o sostenere il loro benessere in determinate situazioni. Dato che la funzione principale di tali additivi per mangimi non può essere assegnata a nessuno dei gruppi funzionali previsti nel regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno creare un nuovo gruppo funzionale all'interno della categoria «additivi zootecnici». Ciò dovrebbe consentire di definire meglio la finalità prevista di tali additivi, di stabilire criteri per la valutazione dell'efficacia e di creare chiarezza giuridica per i richiedenti.
- (4) Al fine di introdurre questi due nuovi gruppi funzionali, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifiche del regolamento (CE) n. 1831/2003**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 è così modificato:

1) al punto 1 è aggiunta la seguente lettera:

- «o) altri additivi tecnologici: sostanze o, se del caso, microrganismi aggiunti ai mangimi per scopi tecnologici, che influenzano favorevolmente le caratteristiche dei mangimi»;

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

2) al punto 4 è aggiunta la seguente lettera:

- «e) stabilizzatori della condizione fisiologica: sostanze o, se del caso, microrganismi che, se somministrati ad animali in buona salute, influenzano favorevolmente la loro condizione fisiologica, compresa la resilienza a fattori di stress.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
